

*Comune di Preci*  
*Provincia di Perugia*



Ordinanza n. 40 del 13/02/2018

**RETTIFICA ORDINANZA N. 27 DEL 01/02/2018**  
**Foglio 39 particelle 21-34-46-31-32-33-53**

**OGGETTO: Sisma 24 agosto – 26 e 30 Ottobre 2016 e successivi –Rimozione delle macerie e di altri materiali provenienti da crolli di fabbricati danneggiati dai suddetti eventi sismici e demolizione degli edifici che risultano in condizioni di precaria stabilità o danneggiati irreparabilmente con successiva rimozione, che ostano all'attività di rimozione delle macerie, presso la Fraz. Acquaro del Comune di Preci.**

**IL SINDACO**

**PREMESSO:**

- che alle ore 3.36 del giorno 24/08/2016 si è manifestata una violenta scossa sismica seguita da una intensa attività tellurica, che ha interessato gran parte del territorio comunale;
- che in data 26/10/2016 le scosse di rilevante entità si sono ripresentate creando ulteriori situazioni di pericolo e danneggiamenti;
- che ulteriormente in data 30/10/2016 alle ore 7:40 si è verificato un evento sismico di eccezionale intensità che ha generato una nuova situazione di emergenza in tutto il territorio comunale;

**VISTO** l'art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;

**VISTO** l'art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

**VISTO** il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

**VISTO** l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

**VISTO** l'articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24/08/2016: "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24.08.2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286";



**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016, con il quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;

**CONSIDERATO** che tale fenomeno ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando notevoli danni alle strutture abitative private che hanno comportato lo sgombero delle stesse;

**VALUTATI** gli eventi in essere nel territorio del Comune per il quale è stata emessa dichiarazione di "Stato di emergenza nazionale";

**ATTESTATA** l'esigenza di dover garantire il pieno coordinamento in tutte le azioni poste in essere per salvaguardare la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle attività del Comune con i sistemi regionali nazionali di Protezione Civile;

**VISTE** le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- n. 388 del 26.08.2016 "Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016";
- n. 389 del 28.08.2016 "Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016", la quale all'art. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D.Lgs. 22-01-2004, n. 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione;
- n. 391 del 01.09.2016 ed in particolare all'art. 3 stabilisce che "Al fine di assicurare il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza i siti individuati dai soggetti pubblici sono all'uopo autorizzati sino al termine di sei mesi. Presso i siti di deposito temporaneo è autorizzato, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare a operazioni di recupero/smaltimento";
- nota prot. n° UC/TERAG16/0046100 dell'11/09/2016 che fornisce specifiche indicazioni operative, per l'attuazione dell'art. 3 dell' O.C.D.P.C. n. 391/16 concernente le prime disposizioni per la rimozione delle macerie prodotte a seguito degli eventi sismici;

**VISTO** l'articolo 28 comma 1 del D.L. 17.10.2016 n. 189, convertito con modificazioni con L. del 15.12.2016 n. 229 e s.m.i. che stabilisce "Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni";

**VISTO** l'articolo 28 comma 6 del D.L. 17.10.2016 n. 189, convertito con modificazioni con L. del 15.12.2016 n. 229 e s.m.i. che pone in capo al Comune di provvedere a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.



600 e s.m.i., apposita comunicazione, contenente l'indicazione del giorno e della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Tale articolo prevede inoltre che decorsi 15 giorni dalla data di notificazione dell'avviso previsto sopra citato, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta e il trasporto dei materiali;

**VISTA** la nota della USL Umbria2 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Prevenzione e Sicurezza nell'Ambiente di Lavoro - prot. n. 251581 del 03.12.2016 avente per oggetto: "Ordinanza n. 391 del 01.09.2016 e n. 394 del 19.09.2016: prime indicazioni operative per la protezione dei rischi derivanti dalla esposizione a fibre di amianto", che impone tra le altre indicazioni, anche che i materiali derivanti dal crollo degli edifici causati dagli eventi sismici, costituiti da lastre di eternit intere o frammentate o comunque materiale da coibentazione contenente amianto (MCA) siano perimetrati con nastro segnaletico e con appositi cartelli indicanti la presenza di amianto;

**VISTA** la nota della Prefettura di Perugia prot. n. 0004891 del 18.01.2017 avente per oggetto: SISMA – piano di rimozione macerie che contiene dettagliate indicazioni operative nel caso di rinvenimento, nel corso delle operazioni di sgombero delle macerie, di beni preziosi, documenti, armi munizioni ed esplosivi, specificando, per ciascuna tipologia di beni, gli organi competenti al loro ritiro e gestione;

**CONSIDERATA** la necessità e l'urgenza di provvedere all'immediata riapertura della viabilità all'interno della fraz. di Acquaro del Comune di Preci e alla creazione di passaggi in sicurezza per il transito dei mezzi adibiti alla raccolta e trasporto delle macerie, attualmente impedita dalle stesse;

**CONSIDERATO** che tra le macerie dei fabbricati possono essere potenzialmente presenti materiali deperibili e che il loro permanere nelle attuali condizioni, in considerazione anche dell'aumento delle temperature ambientali, potrebbe generare gravi conseguenze alla pubblica incolumità sotto l'aspetto igienico-sanitario e ambientale;

**CONSIDERATO** inoltre, che in alcuni fabbricati, frammisti alla macerie possono potenzialmente essere presenti lastre di eternit intere o frantumate o comunque materiale da coibentazione o manufatti contenenti amianto (MCA) e che il permanere di tali materiali nelle attuali condizioni potrebbe generare rischi di esposizione e/o l'aereo-dispersione di fibre di amianto;

**RILEVATO** altresì che per poter procedere alla rimozione delle macerie attualmente depositate sul suolo derivanti o da singoli crolli di edifici o da più edifici, in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e del 30 ottobre 2016, è necessario ed urgente effettuare la demolizione dei fabbricati che risultano in condizioni di precaria stabilità o danneggiati irreparabilmente, che potrebbero crollare durante il passaggio dei mezzi o durante l'attività di rimozione delle macerie, non garantendo quindi l'incolumità degli operatori oltre alla salvaguardia della pubblica incolumità;

**VISTO** il sopralluogo GTS n. 133 effettuato presso la fraz. di Acquaro del Comune di Preci in data 19/12/2017 da parte dei tecnici della Regione Umbria, Vigili del Fuoco, ARPA Umbria, USL Umbria2, Comune di Preci, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria e dei tecnici della Soc. Valle Umbra Servizi S.p.A. affidataria del servizio di rimozione delle macerie, da cui è emerso che per rimuovere le macerie è necessario demolire residui del fabbricato con **foglio 39 particella 21-34-46-31-32-33-53** sito nella frazione di Acquaro che insiste nei tratti stradali, che costituiscono una grave minaccia di crollo sulla



strada pubblica e che qualsiasi altro indugio potrebbe far aggravare ulteriormente tale minaccia, aumentando il serio e concreto pericolo per l'incolumità pubblica e degli stessi operatori;

**RITENUTO** di dover produrre ampia documentazione fotografica atta a determinare lo stato di consistenza dei fabbricati che ostano la raccolta delle macerie e a raffigurarne le rispettive condizioni;

**DATO ATTO** altresì che dal sopralluogo effettuato sia per le macerie da rimuovere, che per i fabbricati da mettere in sicurezza e/o demolire ai fini della rimozione, non sono emerse cause ostative da parte del rappresentante della Soprintendenza alla tutela dei beni architettonici circa la presenza di beni aventi valenza culturale ed architettonica;

**CONSIDERATO** che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di procedure ordinarie;

**COMPARATI** i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica;

**TENUTO CONTO** delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli articoli 7 e 8 della Legge 241/90 e s.m.i., sull'avvio del procedimento, previste dall'articolo 5, comma 1 dell'O.P.D.C.P. n. 388 del 26.08.2016;

**TENUTO CONTO** delle precisazioni contenute nella circolare D.P.C. prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore della quale i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione del procedimento ai proprietari *"il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico"*;

**VERIFICATO** che si rende imprescindibile, vista l'urgenza dovuta alle problematiche igienico-sanitarie e ambientali che si verrebbero a creare con l'approssimarsi dell'incremento delle temperature, verificata inoltre la necessità di rendere fruibile la viabilità per pubblico interesse, è urgente effettuare sia la rimozione delle macerie che la demolizione di fabbricati al fine di consentire l'effettuazione delle operazioni di rimozione in condizioni di sicurezza per gli operatori, nei tratti stradali compresi nella frazione di Acquaro;

**CONSIDERATA** la Legge 7 aprile 2017, n. 45 di conversione del D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 che all'art. 1, comma 3, 2-septies che per le notifiche e le comunicazioni delle ordinanze di demolizione è possibile effettuare proclami pubblici, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità risultino incompatibili con l'urgenza di procedere, purché copia dell'atto sia depositato nella casa comunale e sia a disposizione degli aventi diritto e pubblicato nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessata;

**VISTO:** L' Ordinanza 27 del 1/02/2018 relativa demolizione di fabbricati individuati con **foglio 39 particella 21-34-46-31-32-33-53** e alla rimozione delle macerie dovute ai crolli del sisma del 26 agosto 2016 e successivi;

**CONSIDERATO** che per errore materiale l'Ordinanza n. 27/2018 è stata notificata all'Agenzia Regionale delle Entrate in luogo dell'Agenzia del Demanio relativamente al fabbricato da demolire distinto al N.C.T. Foglio n. 39 particella n. 21;



**CHE** per quanto sopra è necessario rettificare l'ordinanza n. 27 del 1/02/2018 con la presente;

**ATTESO** che, il contenuto dell'Ordinanza n. 27/2018 rimane invariato

**CONSIDERATO** che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all'integrità della vita e salubrità dell'ambiente;

### **ORDINA**

- 1 la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui s'intende integralmente riportata;
- 2 La rimozione delle macerie e degli altri materiali, individuate in corrispondenza della frazione di Acquaro a seguito della demolizione dei fabbricati che non consentono di effettuare la rimozione delle macerie in condizioni di sicurezza, presenti e individuati al Foglio 39 particella 21-34-46-31-32-33 e demolizione parziale per il fabbricato distinto con Foglio 39 Part 53;
- 3 alla Soc. Valle Umbra Servizi S.p.A. la rimozione delle macerie prodotte dalle demolizioni di cui al punto 2;
- 4 la demolizione avverrà a partire dal giorno 21/02/2018 dalle ore 9.00
- 5 la rimozione delle macerie avverrà a partire dal giorno 21/02/2018
- 6 che l'intervento di demolizione dei fabbricati venga eseguito da parte dei Vigili del Fuoco;

A norma dell'art. 3 comma 4, della L. 241/90, si comunica che avverso il presente provvedimento, la S.V. potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al TAR Umbria; in alternativa potrà effettuare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione;

### **DISPONE CHE**

a - decorsi 15 giorni dalla data di notifica dell'avviso di demolizione e rimozione delle macerie il Comune di Preci disporrà, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta e il trasporto delle macerie e la demolizione dei fabbricati;

b - tale avviso costituisce una liberatoria dei proprietari e titolari di diritti reali sugli edifici interessati dalle attività sia di demolizione che di raccolta delle macerie;

c - agli aventi diritto, sarà consentito lo stazionamento in area sicura durante le operazioni di rimozione;

d - di allegare alla presente Ordinanza Sindacale un elaborato planimetrico con indicazione delle aree interessate dagli interventi, nonché la documentazione fotografica acquisita durante il sopralluogo attestante la consistenza degli edifici.

e - di notificare la presente ordinanza ai seguenti soggetti:

- alla Regione Umbria, pubblicazione sul sito istituzionale;
- alla Provincia di Perugia, pubblicazione sul sito istituzionale;
- ai Vigili del Fuoco;
- alla Soc. Valle Umbra Servizi S.p.A.
- alla USL Umbria 2 - Servizio prevenzione e sicurezza nell'ambiente di lavoro;

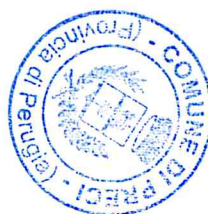
- alla Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio dell'Umbria;
- Albo Pretorio;

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente ordinanza viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi ai sensi di Legge.

Preci, li \_\_\_\_\_ IL MESSO COMUNALE

In qualità di .....  
Preci.....



**IL SINDACO**  
**Pietro Bellini**

*Comune di Preci*  
*Provincia di Perugia*

